

## GRANDI OPERE



STUDI IN MEMORIA  
DI  
BENIAMINO CARAVITA

I

*a cura di*

Luisa Casseti, Federica Fabrizzi, Andrea Morrone  
Federico Savastano, Alessandro Sterpa

EDITORIALE SCIENTIFICA  
NAPOLI

I volumi sono stati pubblicati con il sostegno dell'Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze politiche), del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, dell'Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Giurisprudenza) e dell'Università della Tuscia.

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2024 Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-5976-903-9

# INDICE

*Presentazione* VII

## Volume I

### AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

*Michele Belletti*

Beniamino Caravita e il Diritto pubblico dell'ambiente. Riflessioni sulla riforma degli articoli 9 e 41 Cost. 3

*Simone Budelli*

Ambiente, clima ed ecologia umana 19

*Roberta Calvano*

Ambiente o sostenibilità? Qualche spunto di riflessione in relazione alla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione sulla protezione dell'ambiente 33

*Giulia Caravale*

L'*Environmental protection agency* e i conflitti tra poteri negli Stati Uniti 53

*Luisa Cassetti*

Le prospettive dell'intervento dei pubblici poteri nei rapporti economici dopo la riforma costituzionale in materia ambientale 71

*Marcello Cecchetti*

Il "posto" della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi 87

*Fabio Cintioli*

L'interpretazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione dopo la legge cost. n. 1 del 2022: l'amministrazione e il giudice amministrativo 109

<i>Gian Luca Conti</i> Ambiente e contenzioso climatico: l'integrazione del contratto sociale con metodo giurisdizionale e i suoi nemici interiori	129
<i>Claudio De Fiores</i> La questione costituzionale delle generazioni future tra istanze tecnocratiche e democrazia	145
<i>Alessandra Di Martino</i> Un esercizio di comparazione in materia di contenzioso climatico	161
<i>Giampiero di Plinio</i> Equilibrio ecologico	179
<i>Vera Fanti</i> La proprietà plurale: un paradigma per la tutela dell'ambiente	197
<i>Giovanni Maria Flick</i> Il "principio fondamentale dello sviluppo sostenibile nella Costituzione e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	213
<i>Silvia A. Frego Luppi</i> Costituzione, autorizzazioni ambientali e <i>administration prospective</i>	227
<i>Fabio Giglioni</i> Tutela dell'ambiente e diritto di proprietà: spunti dalla riforma costituzionale del 2022	243
<i>Mario Gorlani</i> La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una riforma da valorizzare	265
<i>Daniele Granara</i> La tutela costituzionale dell'ambiente	281
<i>Stefano Grassi</i> La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica	295

*Pierdomenico Logroscino - Cosimo Pietro Guarini*

La riforma ambientalista della Carta costituzionale. Dal suggerimento di Caravita alle prospettive aperte 313

*Paola Lombardi*

Paesaggio, pianificazione e sviluppo sostenibile 345

*Roberto Louvin*

Resilienza e resistenza climatica: riflessioni a partire da recenti vicende francesi 363

*Gloria Marchetti*

La portata innovativa degli artt. 9 e 41 Cost.: un'interpretazione *Eu oriented* 379

*Sergio Marchisio*

Il diritto umano all'ambiente nel diritto internazionale: un percorso ancora incompiuto 393

*Roberto Miccú*

La "grande trasformazione" della sostenibilità: ambiente, iniziativa economica e concorrenza nel diritto della transizione energetica 411

*Giuseppe Monaco*

Il *favor* per le fonti energetiche rinnovabili: tutela del paesaggio e strumenti per una nuova "sostenibilità" 435

*Simone Pajno*

La tutela della biodiversità come principio costituzionale 451

*Stefano Petitti*

La salvaguardia degli interessi delle generazioni future nella giurisprudenza costituzionale: spunti di riflessione 483

*Paola Piciacchia*

Questione ambientale e federalismo in Belgio 499

*Nicola Pignatelli*

I profili costituzionali dell'autorizzazione paesaggistica 525

<i>Anna Pirozzoli</i> Intelligenza artificiale, sviluppo sostenibile e ambiente	539
<i>Giovanni Pitruzzella</i> Il <i>Green Deal</i> e la nuova politica industriale	553
<i>Daniele Porena</i> Il concetto di ambiente nel pensiero di Beniamino Caravita di Toritto: un'interpretazione	577
<i>Giulio Prosperetti</i> La tutela dell'ambiente per le future generazioni	593
<i>Margherita Raveraira</i> L'emergenza climatica e il ruolo della scienza	603
<i>Giovanna Razzano</i> L'ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni	623
<i>Francesca Rescigno</i> La riforma dell'articolo 9 Cost. e la soggettività giuridica degli esseri animali	647
<i>Antonio Riviezzo</i> L'ecologismo possibile della (nuova?) "Costituzione ambientale"	663
<i>Paolo Scarlatti</i> La politica ambientale dell'Unione Europea nell'ottica dell'ottavo programma generale di azione per l'ambiente	679
Silvana Sciarra Diritti sociali e valori ambientali. Un ricordo di Beniamino Caravita	693
<i>Massimo Siclari</i> Qualche riflessione sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione	703
<i>Giorgio Sobrino</i> Paradigmi teorici e possibili sviluppi pratici della riforma costituzionale in materia di ambiente (e di tutela delle generazioni future)	715



*Alfonso Vuolo*

La legge cost. n. 1 del 2022 e la tutela dell'ambiente 735

## GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

*Luca Antonini*

Il diritto alla salute e le sue dimensioni "critiche" nella recente giurisprudenza costituzionale 755

*Elena Bindi*

Corte costituzionale e opinione pubblica nei primi anni di funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale: il ruolo di Mario Bracci 771

*Andrea Bonomi*

Il giudicato costituzionale: brevi osservazioni problematiche anche in riferimento al suo "rapporto" con la tecnica dell'assorbimento dei vizi di costituzionalità 789

*Marilisa D'Amico*

Beniamino Caravita e la giustizia costituzionale: riflessioni a partire dal volume «Corte giudice *a quo* e introduzione del giudizio sulle leggi» 805

*Sandro De Nardi*

Sulla necessità che le decisioni costituzionali vengano sottoscritte (eventualmente anche tramite firma digitale) da tutti i componenti del collegio giudicante 817

*Filippo Donati*

Da Taricco a Lexitor: un cambio di passo nel cammino comunitario della Corte costituzionale? 831

*Francesco Durante*

Comparazione e giustizia costituzionale 857

*Federica Fabrizzi*

Di Beniamino Caravita, dei conflitti di attribuzioni e della sua capacità di visione e di anticipazione 869

*Elena Ferioli*

Il senso del dissenso dei giudici costituzionali: fra Beniamino Caravita di Toritto e la Commissione di Venezia 885

*Davide Galliani*

Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena 899

*Giuseppe Laneve*

Beniamino Caravita difensore della Commissione parlamentare di “vigilanza Rai”, e delle ragioni del pluralismo interno al servizio pubblico radiotelevisivo, in un conflitto tra poteri: un frammento di un’esperienza formativa a tutto tondo 921

*Gavina Lavagna*

Le vaccinazioni obbligatorie contro il Covid-19. La Corte costituzionale si pronuncia 941

*Elena Malfatti*

Interrogativi vecchi e nuovi in materia di conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato 959

*Anna Maria Nico*

Gli *Amici Curiae*, perché no? 977

*Andrea Patroni Griffi*

La fin de vie en Italie entre la Cour constitutionnelle et le Parlement (absent) 993

*Luciana Pesole*

La riflessione di Beniamino Caravita nel dibattito sulla *dissenting opinion* 1001

*Giorgio Repetto*

Comunicazione, *dissent*, collegialità: un’ipotesi di lettura del momento attuale della Corte costituzionale 1015

*Marco Ruotolo*

Brevi note sulla *dissenting opinion*. A partire da un libro di Beniamino Caravita 1031

*Francesco Saitto*

Frontini cinquanta anni dopo. Appunti sul rapporto tra principio del primato e giurisdizione costituzionale alla luce del processo di integrazione europea 1043

*Carmela Salazar*

La Corte costituzionale sulla tutela indennitaria prevista dal *Jobs Act* in caso di licenziamento illegittimo: (non) c'è due senza tre? 1061

*Giovanni Serges*

La Corte e la politica: il caso della *vacatio legis* 1077

*Angioletta Sperti*

Alcune riflessioni su comunicati stampa e comunicazione istituzionale della Corte costituzionale 1099

*Francesco Viganò*

La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio 1113

## **Volume II**

### EUROPA

*Giuseppe Allegri*

Appunti per un costituzionalismo sociale europeo. Alla ricerca di nuove istituzioni “oltre l'eguaglianza formale” tra società salariale e algoritmica 1143

*Giovanni Amoroso*

Le condizionalità di protezione del bilancio dell'Unione Europea e il rispetto dello Stato di diritto 1157

*Luisa Azzena*

L'amministrazione nell'architettura istituzionale europea 1169

*Francesco Battaglia*

I dati nel mercato unico digitale alla luce delle norme dell'Unione sulla tutela dei consumatori, la concorrenza e la protezione dei dati personali 1183

<i>Cristina Bertolino</i> Le Regioni nella prospettiva del <i>federalizing process</i> europeo	1203
<i>Paola Bilancia</i> Riflessioni sulle prospettive future per una difesa comune europea	1217
<i>Andrea Biondi</i> <i>Life without the Court of Justice</i> : le Corti di <i>Common law</i> ed il ruolo della giurisprudenza UE nel sistema costituzionale britannico	1233
<i>Fernanda Bruno</i> Il processo di integrazione europea: quale futuro?	1249
<i>Tanja Cerruti</i> Beniamino Caravita e il sogno europeo	1263
<i>Adriana Ciancio</i> La lezione di Beniamino Caravita sul <i>federalizing process</i> europeo	1281
<i>Marcello Clarich</i> I rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale nella sentenza del <i>BundesVerfassungsgericht</i> 5 maggio 2020 sul caso <i>Weiss</i>	1295
<i>Carlo Curti Gialdino</i> La sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 in tema di concessioni balneari: spunti critici e proposte per chiudere una storia infinita	1307
<i>Antonio D'Andrea</i> Il contrasto alle diseguaglianze sociali e agli squilibri territoriali: velleitarismo europeo o effettiva missione costituzionale?	1347
<i>Andrea De Petris</i> Il sistema elettorale dell'europarlamento: verso uno spazio comune europeo?	1359
<i>Maria Dicosola</i> Il diritto alla cittadinanza e il <i>federalizing process</i> europeo	1381

*Laura Fabiano*

Intelligenza artificiale e decisione algoritmica nelle esperienze europea e statunitense: differenze culturali e geopolitiche e divergenze nelle soluzioni giuridiche 1395

*Matteo Frau*

La difesa comune dell'Unione Europea e la Nato: una simbiosi (costituzionalmente) difficile 1413

*Laura Frosina*

La Conferenza sul futuro dell'Europa e le prospettive di riforma dell'Unione europea 1429

*Federico Furlan*

Verso un esercito europeo? Profili istituzionali e costituzionali della difesa comune europea 1445

*Diana-Urania Galetta*

Dell'Unione europea come protagonista "buono" sulla scena mondiale, in un'epoca d'incertezza e crisi 1467

*Federico Girelli*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e fine vita 1483

*Sandro Guerrieri*

Una Costituzione per l'Europa? I progetti di unione politica dal Congresso dell'Aia al Trattato di Lisbona 1501

*Nicola Lupo*

Le elezioni per il Parlamento europeo e i loro fisiologici effetti sui sistemi politici nazionali 1519

*Nadia Maccabiani*

*Federalizing Process* europeo e sussidiarietà: la cooperazione tra autorità di controllo nella trasformazione digitale 1539

*Giuseppe Morbidelli*

"Indubbiare la Costituzione" (a proposito di un atipicissimo conflitto menomativo sollevato dalla Corte di Cassazione davanti alla Corte di giustizia UE) 1555

<i>Andrea Pisaneschi</i>	
L' <i>accountability</i> della BCE tra indipendenza e dialogo	1567
<i>Fiammetta Salmoni</i>	
Il nuovo Trattato MES: ratificare o non ratificare? Questo è il problema	1587
<i>Federico Savastano</i>	
La lettura "sostanziale" dei fenomeni giuridici e l'emersione di un metodo di ricerca	1615
<i>Ciro Sbailò</i>	
Armed Europe. Constitutionalism cannot be exported, but it can (and should) be defended. Westernization without democratization: this is the 'Mazingher Z' we have to face	1627
<i>Antonella Sciortino</i>	
Le proposte di riforma del Patto di stabilità e crescita: il profilo della sostenibilità del debito pubblico	1649
<i>Filippo Scuto</i>	
Reddito minimo e politiche attive del lavoro: un nodo costituzionale tra incerte riforme nazionali, PNRR e pilastro europeo dei diritti sociali	1665
<i>Pietro Selicato</i>	
Le nuove risorse proprie dell'Unione europea: tra esigenze di finanza pubblica e finalità di tutela ambientale	1683
<i>Ornella Spataro</i>	
La proporzionalità della sanzione nella prospettiva della Corte di giustizia dell'Unione Europea: riflessioni a partire da un'importante sentenza della grande sezione	1705
<i>Jacques Ziller</i>	
<i>Rule of Law</i> , stato di diritto e preminenza del diritto in Europa: espressioni diverse per un medesimo concetto, o concetti diversi?	1723

## FEDERALISMI E REGIONALISMI

<i>Augusto Barbera</i>	
Il “peccato originale” delle regioni	1741
<i>Mario Bertolissi</i>	
Finanza territoriale, 1946 studi e proposte costantemente disattesi	1749
<i>Marco Betzu - Giovanni Coinu</i>	
La questione insulare come problema costituzionale	1771
<i>Carlo Bottari - Federico Laus</i>	
La necessaria ascesa della differenziazione regionale dell’assistenza sanitaria	1783
<i>Arianna Carminati</i>	
Gli effetti ambigui della leale collaborazione nell’evoluzione del regionalismo italiano	1795
<i>Vincenzo Casamassima</i>	
Il percorso evolutivo delle autonomie locali nel prisma della sovranità popolare. Ricordando Beniamino Caravita	1809
<i>Luca Castelli</i>	
La (controversa) definizione dei LEP nel disegno di legge Calderoli di attuazione dell’autonomia differenziata	1829
<i>Elisabetta Catelani</i>	
Vent’anni della Rivista <i>Federalismi.it</i> : gli editoriali di Beniamino Caravita sul Titolo V	1845
<i>Carlo Colapietro</i>	
L’effettività costituzionale del diritto alla salute nella dimensione multilivello	1865
<i>Matteo Cosulich</i>	
Essenza e valore della specialità regionale, tra passato e futuro	1881
<i>Guerino D’Ignazio</i>	
Pluralismo territoriale ed emergenze: un nuovo <i>constitutional moment</i> per gli Stati composti europei?	1897

*Giuseppe Di Genio*

Il contesto interregionale tra sicurezza euro-mediterranea e forme di cooperazione 1909

*Roberto Di Maria*

Il “grande equivoco” della legge regionale nel sistema delle fonti: strumento di autonomia politica o di mera esecuzione programmatica? 1923

*Gennaro Ferraiuolo*

Note minime su federalismo e nazioni 1937

*Sergio Foà*

Autonomie speciali e giurisdizione contabile. Recenti criticità (alla ricerca di un'unità basata sui valori) 1955

*Silvio Gambino*

Principi fondamentali e (attuazione del) regionalismo differenziato 1973

*Giovanni Guiglia*

L'*Ostbelgien Modell*: un esempio di democrazia partecipativa e deliberativa tra luci e ombre 1987

*Eva Lebner*

Lea e salute nello Stato regionale 2005

*Andrea Lollo*

L'attuazione del regionalismo differenziato nella XIX Legislatura 2023

*Stefania Mabellini*

Il rientro delle “isole” in Costituzione apre *nuove* vie alla perequazione? 2039

*Salvatore Mancuso*

La via somala al federalismo. Sfide e prospettive 2055

*Stelio Mangiameli*

I problemi del regionalismo e la differenziazione 2077



*Giuditta Matucci*

Da principio di preferenza a criterio di compartecipazione. Sussidiarietà orizzontale e obiettivi di promozione sociale 2101

*Maria Grazia Nacci*

La disciplina del procedimento di approvazione delle intese *ex art.* 116, comma 3, Cost. nel ddl Calderoli 2117

*Matteo Nicolini*

Le transizioni costituzionali africane come processi di reinvenzione delle tradizioni 2133

*Marcello Piazza*

Il «territorio» nell'UE e l'estensione degli stati membri 2151

*Annamaria Poggi*

Regionalismo differenziato, autonomia ordinaria e tenuta complessiva del sistema. Perché non è più possibile rinviare il tema del raccordo "politico" Stato-Regioni 2165

*Paolo Ridola*

Il "principio federativo", il *Bundesstaat* e gli sviluppi dello stato regionale in Italia 2181

*Guido Rivosecchi*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, autonomie territoriali e finanza pubblica 2203

*Maria Grazia Rodomonte*

Ruolo della seconda Camera e rapporti tra Stato e Regioni: una questione ancora aperta? 2219

*Laura Ronchetti*

Bartebly e la Nazione: regionalismo differenziato vs rappresentanza politica 2237

*Monica Rosini*

Legislazione, indirizzo e controllo. I consigli regionali (ancora) alla ricerca di un'identità 2251

*Giulio M. Salerno*

L'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario: Limiti sostanziali e riflessi sulla forma di Stato 2271

*Vincenzo Tondi della Mura*

“... de' remi facemmo ali al folle volo”: i rischi dell'imprudenza nei lavori del Comitato per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni 2291

*Francesco Zammartino*

La differenziazione dei poteri regionali nella prospettiva del progetto di legge Calderoli: alcuni spunti di riflessione 2305

*Astrid Zei*

La razionalizzazione della forma di governo parlamentare nei Länder tedeschi 2321

### **Volume III**

#### **EGUAGLIANZA**

*Giuseppe Arconzo*

Il pieno sviluppo della persona umana nella giurisprudenza costituzionale. un bilancio a partire dalla monografia di Beniamino Caravita sull'art. 3, comma 2, Cost. 2341

*Quirino Camerlengo*

Pari dignità sociale e solidarietà: per un effettivo inveroamento del principio di eguaglianza 2359

*Marta Cartabia*

Ragionevolezza e proporzionalità: oltre l'eguaglianza delle leggi 2375

*Augusto Cerri*

Dall'eguaglianza formale a quella sostanziale: note e riflessioni 2393

*Francesco Cerrone*

Eguaglianza secondo Giuseppe Capograssi 2407

*Tania Groppi*

Il posto del diritto nel “costituzionalismo trasformatore”. Una riflessione “oltre l’eguaglianza formale” 2423

*Matteo Losana*

Dentro l’uguaglianza costituzionale 2437

*Donatella Morana*

Oltre l’eguaglianza formale, quarant’anni dopo: l’attuazione del principio sociale dal punto di vista del diritto alla salute 2455

*Andrea Morrone*

Ragionevolezza e proporzionalità, tra diritti e Costituzione 2465

*Francesco Rimoli*

Appunti sui profili sistemico-funzionali del principio di eguaglianza (considerazioni brevi su un saggio di Niklas Luhmann) 2489

*Patrizia Vipiana*

Il principio di inclusione nell’ordinamento italiano 2513

#### POTERI E GARANZIE

*Gaetano Azzariti*

La democrazia italiana ad una svolta 2531

*Laura Buffoni - Andrea Cardone*

Un ‘discorso’ sul metodo nella scienza del diritto costituzionale 2541

*Marina Calamo Specchia*

Nuove tecnologie e formazione del consenso politico 2581

*Simone Calzolaio*

Il governo tecnico della società digitale 2591

*Sabino Cassese*

Crisi dei partiti e rappresentanza 2613

<i>Emilio Castorina</i>	
Notazioni su “democrazia politica, economica e sociale” nella Costituzione	2619
<i>Stefano Ceccanti</i>	
Le convenzioni costituzionali come ponte fra sistema elettorale e forma di governo e come strumento di stabilizzazione del regime parlamentare	2637
<i>Ginevra Cerrina Feroni</i>	
La pubblicità elettorale come nuovo ambito di regolazione: <i>privacy</i> contro libertà d’informazione?	2647
<i>Guido Clemente di San Luca</i>	
La monografia scientifica in Diritto Amministrativo	2667
<i>Daniele Coduti</i>	
Pandemia da Covid-19 e diritti costituzionali: il caso della libertà di riunione	2689
<i>Pierluigi Consorti</i>	
Dare forza alle idee, tra autonomia universitaria e autonomia confessionale	2705
<i>Eugenio De Marco</i>	
Governo parlamentare e ruolo dei sistemi elettorali: spunti di riflessione su aspetti caratterizzanti del sistema italiano	2719
<i>Achille de Nitto</i>	
Rileggendo Orestano: «Introduzione» come introspezione	2737
<i>Gianmario Demuro</i>	
Per una definizione dello statuto dell’opposizione nella forma di governo regionale	2749
<i>Renzo Dickmann</i>	
Regolamenti parlamentari e governabilità. Alcune ipotesi di riforma	2757
<i>Tommaso Edoardo Frosini</i>	
Rappresentare senza governare? Il dilemma delle forme di governo	2777
<i>Maria Elena Gennusa</i>	
<i>Reasonable Accommodation</i> per questioni di fede nei luoghi di lavoro. Spunti introduttivi	2793

*Felice Giuffrè*

Fisionomia costituzionale del Presidente della Repubblica e revisione della forma di governo 2809

*Giovanni Guzzetta*

Riforma della Costituzione e atteggiamenti del giurista. Considerazioni di metodo e una postilla di merito *a prima lettura* del progetto governativo di intervento sulla forma di governo nella XIX legislatura 2829

*Ulrike Haider - Quercia*

La Corte come giudice *a quo*. L'evoluzione del modello di giustizia costituzionale austriaco tra concretezza e astrazione 2847

*Fulco Lanchester*

Giuseppe Chiarelli, un innovatore nella continuità 2863

*Alberto Lucarelli*

Premierato e riforme costituzionali: il mito della governabilità 2885

*Paolo Mezzanotte*

L'evoluzione (o involuzione?) normativa del dibattito pubblico nell'ordinamento italiano 2913

*Pietro Milazzo*

I delicati confini del «ritorno dello Stato». Osservazioni su *golden power*, principio di legalità, finalità dei poteri speciali 2933

*Roberto Nania*

Dall'emergenza sanitaria alla riforma costituzionale: primi appunti sul principio di tutela della salute e dell'ambiente come valore costituzionale priorotario 2949

*Ida Angela Nicotra*

Diritto di partecipare e rappresentanza di interessi 2957

*Marco Olivetti*

Populismo e costituzionalismo: appunti per un ragionamento attorno a cinque antitesi 2975

<i>Mario Panebianco</i>	
Note minime sulla rielezione del Presidente della Repubblica	3013
<i>Claudio Panzera</i>	
Il patto costituzionale tra finzione e realtà	3025
<i>Anna Papa</i>	
Disintermediazione e formazione dell'opinione pubblica: quali prospettive nel circuito rappresentativo delle democrazie digitali	3041
<i>Filippo Patroni Griffi</i>	
Il potere pubblico e le sue trasformazioni	3055
<i>Mario Perini</i>	
Copasir: nuovi approcci a istituzioni tradizionali?	3085
<i>Cesare Pinelli</i>	
La sfida dei poteri privati alle democrazie costituzionali e il ruolo dei giuristi	3101
<i>Salvatore Prisco</i>	
Merito e Costituzione	3111
<i>Umberto Ronga</i>	
Indirizzo politico e negoziazione interistituzionale nel PNRR	3149
<i>Massimo Rubechi</i>	
Sistemi elettorali e funzionamento della forma di governo regionale nel pensiero di Beniamino Caravita	3167
<i>Antonio Ruggeri</i>	
Attuazione e mutamento costituzionale: concetti ad oggi bisognosi di chiarificazione	3189
<i>Fabio Saitta</i>	
Aggiornamenti in tema di consumazione del potere d'impugnazione: una <i>Verwirkung</i> amministrativa all'italiana?	3209

*Luigi Salvato*

Il “cantiere giustizia” alla luce di alcune riflessioni del Prof. Beniamino Caravita di Toritto 3229

*Maria Alessandra Sandulli*

Considerazioni sulla giustizia amministrativa nell’era digitale (a margine di alcuni recenti scritti sul tema) 3243

*Antonino Spadaro*

Riforma *costituzionale* (premierato elettivo) o riforma *elettorale* (maggioritario con designazione del premier)? 3259

*Sandro Staiano*

Tre contrappunti consonanti e dissonanti a Beniamino Caravita sopra Stato Spazio Tempo 3273

*Alessandro Sterpa*

Le note costituzionali della musica italiana: prove per un assolo fuori dal coro 3297

#### FRAMMENTI DI VITA E BIBLIOGRAFIA DI BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO

*Antonio Baldassarre*

La formazione intellettuale di Beniamino Caravita, giurista europeo 3319

*Angelo Antonio Cervati*

Beniamino Caravita, tra il diritto comparato e il mutare dei valori politici e sociali 3333

*Bibliografia di Beniamino Caravita di Toritto*

3349





Laura Fabiano\*

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONE ALGORITMICA  
NELLE ESPERIENZE EUROPEA E STATUNITENSE:  
DIFFERENZE CULTURALI E GEOPOLITICHE E DIVERGENZE  
NELLE SOLUZIONI GIURIDICHE

SOMMARIO: 1. La vita *on line*: le peculiarità del contesto digitale nell'esercizio dei diritti di libertà. – 2. Ritardo tecnologico e approccio *rights based*: la disciplina sull'AI nel contesto europeo. – 3. *Leadership* nel mercato e problemi di sicurezza internazionale: normativa e giurisprudenza sulla raccomandazione algoritmica nell'esperienza USA. – 4. La disciplina sull'AI fra garantismo europeo e liberal protezionismo statunitense.

1. *La vita on line: le peculiarità del contesto digitale nell'esercizio dei diritti di libertà*

Nella prima fase della loro affermazione, i media collegati alla tecnologia della rete Internet hanno generato significative aspettative circa la loro capacità di migliorare la qualità democratica mondiale e le possibilità di espressione del pensiero individuale<sup>1</sup>.

Deludendo tali iniziali attese, nel corso del tempo, le tecnologie informatiche hanno evidenziato caratteristiche tecniche in relazione alle quali le stesse, a ben vedere, più che potenziare la partecipazione e le possibilità di espressione spesso finiscono per condizionare profondamente le scelte comunicative sia in termini di manifestazione dell'opinione sia di accesso all'informazione alterando, dunque, attraverso la dimensione tecnica del mezzo, i contenuti del processo comunicativo sia in entrata sia in uscita<sup>2</sup>. Si è

\* Associata di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

<sup>1</sup> Ancora nel 2010 Larry Diamond, professore di sociologia di Stanford, in un articolo intitolato *Liberation Technology*, (in *Journal of Democracy*, vol. 21, n. 3 e consultabile all'url [www.journalofdemocracy.org/articles/liberation-technology/](http://www.journalofdemocracy.org/articles/liberation-technology/)) sosteneva con energia le virtù socializzanti del web (anche in termini politici). Sul tema in generale si rinvia G. GOMETZ, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Pisa, 2017.

<sup>2</sup> C.R. SUNSTEIN, *#Republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Bologna, 2017; ID., *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, Bologna, 2003. Sul rapporto

evidenziata inoltre, nel tempo, la consapevolezza progressiva per la quale l'*agorà* digitale non può in effetti essere considerata semplicisticamente un contesto libero ove può trovare spazio un costituzionalismo spontaneo<sup>3</sup>, avulso dalle pretese regolative dei poteri pubblici, perché tale ricostruzione non tiene conto «dell'ingresso del potere economico nel cyberspazio, che quelle libertà ha finito per cannibalizzare e soprattutto plasmare secondo i propri fini»<sup>4</sup>.

Le tecnologie informatiche della comunicazione (ICT) presentano delle evidenti differenze con i media tradizionali in primo luogo con riguardo al c.d. “modello comunicativo” (da “*one to many*” a “*many to many*”) e si caratterizzano per il fatto che tutti gli utenti che li utilizzano sono allo stesso tempo produttori e riceventi dell'informazione<sup>5</sup>. Questo, tuttavia, non rende gli stessi utenti padroni della medesima informazione (come invece illusoriamente spesso gli stessi internauti credono) in quanto i media digitali hanno conservato per sé, in modi meno evidenti rispetto al passato (ma non meno penetranti), la fondamentale funzione di essere selezionatori degli argomenti più importanti (la c.d. *agenda setting*)<sup>6</sup>. Ciò avviene, diversamente all'era pre-digitale, secondo un fenomeno definito di “neo-intermediazione” ovvero in forme automatizzate tramite processi algoritmici sulla cui neutralità il dibattito è acceso<sup>7</sup> e se è vero che la mancata neutralità dei mezzi di comunicazione era fenomeno che accadeva anche all'epoca dei media tradizionali, tuttavia, rispetto a questi ultimi, i processi di selezione dell'informazione contemporanei risultano maggiormente “opachi”<sup>8</sup>.

fra informazione e formazione del consenso in ambito politico cfr. A. PAPA, “*Democrazia della comunicazione*” e *formazione dell'opinione pubblica*, in *federalismi.it*, 1/2017, 9 ss.

<sup>3</sup> Su cui criticamente P. CIARLO, *Contro l'idea di Costituzione spontanea*, in *Quad. Cost.*, 1/2002, 101 ss.

<sup>4</sup> M. BETZU, *I baroni del digitale*, Napoli, 2022, 22.

<sup>5</sup> M. AINIS, *Democrazia digitale*, in *Rass. Parl.*, 2/2013. Cfr. anche L. CORCHIA, *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*, Firenze, 2011, 173 ss.; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004.

<sup>6</sup> Cfr. G. ORIGGI, *La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egualitarismo epistemico, vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie*, in *Ragion pratica*, 51/2018, 445 ss.

<sup>7</sup> G. GIACOMINI, *Verso la neointermediazione. Il potere delle grandi piattaforme digitali e la sfera pubblica*, in *Iride*, 3/2018, 457-468.

<sup>8</sup> G. GIACOMINI, *Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia*, Milano, 2018; C. CEPERNICH, *Le campagne elettorali al tempo della networked politics*, Roma-Bari, 2017; G. GORI, *Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy*, in *Inf. e Dir.*, 1-2/2017, 203 ss.

Le odierne ICT evidenziano, peraltro, al medesimo tempo, capacità predittive e manipolative: predittive in quanto gli algoritmi, grazie al trattamento di una gran massa di dati (*Big Data*) sono capaci di rivelare relazioni tra scelte, comportamenti, gusti, azioni e sulla base di tali informazioni sono in grado di costruire dei modelli di comportamento individuali e collettivi; manipolativi perché la profilazione algoritmica contribuisce a selezionare i contenuti determinanti per la formazione dell'opinione pubblica. L'algoritmo definisce gli utenti a partire dai dati che li riguarda - e che essi stessi consapevolmente o inconsapevolmente forniscono (*profiling*)- ed offre loro informazioni selezionate (*targeting*<sup>9</sup>). Ciò conduce al paradosso per il quale, in un contesto come quello della rete *web*, ove circolano continuamente milioni di dati e di informazioni, i singoli individui vengono sostanzialmente chiusi in una bolla informativa realizzata dal filtro algoritmico (*filter bubble*<sup>10</sup>). Si tratta di una "esposizione selettiva" per la quale, privati di fatto della possibilità di un'informazione libera e completa<sup>11</sup> gli individui tendono ad estremizzare le proprie opinioni con un generale effetto polarizzante<sup>12</sup> che riguarda l'intera collettività<sup>13</sup>. In questo contesto il ruolo svolto dalle grandi aziende tecnologiche è cruciale in quanto esse «dietro l'apparente gratuità dei propri servizi, richiedono all'utente, quale contropartita [...] la cessione (in varia misura e a vario titolo) di dati di eterogenea natura (riguardanti sia la sfera

<sup>9</sup> A. PERRINI, *Microtargeting: cos'è e quali sono gli impatti per la protezione dei dati personali*, consultabile all'url: [www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/microtargeting-cose-e-quali-sono-gli-impatti-per-la-protezione-dei-dati-personali/](http://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/microtargeting-cose-e-quali-sono-gli-impatti-per-la-protezione-dei-dati-personali/) (23 marzo 2020).

<sup>10</sup> E. PARISER, *Il filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Milano, 2012; Cfr. sul tema E. LONGO, *Dai big data alle "bolle filtro": nuovi rischi per i sistemi democratici*, in *Percorsi costituzionali*, 1/2019, 29-44; M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, 2/2019, 39 ss.

<sup>11</sup> Cfr. C.R. SUNSTEIN, *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, cit., 126.

<sup>12</sup> L'Agcom, in uno studio pubblicato a novembre 2018 (Agcom, *Rapporto Tecnico. Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake*, 9 novembre 2018. Il documento è disponibile a seguente link: [www.agcom.it/documents/10179/12791484/Documento+generico+09-11-2018+1541763433144/e561edf2-a138-443e-9937-303f68d92cc3?version=1.0.](http://www.agcom.it/documents/10179/12791484/Documento+generico+09-11-2018+1541763433144/e561edf2-a138-443e-9937-303f68d92cc3?version=1.0.)) ha rilevato come sussista un rapporto direttamente proporzionale fra la polarizzazione ideologica degli utenti dei *social network* e l'intensità e la frequenza delle loro attività in rete. Sul punto cfr. M. R. ALLEGRI, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina*, Milano, 2020.

<sup>13</sup> Cfr. sul tema E. LONGO, *Dai big data alle "bolle filtro": nuovi rischi per i sistemi democratici*, cit.

personale sia, più in generale, inclinazioni, gusti e preferenze )»<sup>14</sup> al fine tanto di potenziare la loro capacità pubblicitaria sul mercato quanto per rivendere questi dati a soggetti terzi.

Il dibattito dottrinale<sup>15</sup> e nell'opinione pubblica sulla questione si è vivacizzato a partire dal 2016: le interferenze private ed il potenziale distorsivo tipico delle campagne politiche digitali si è difatti reso evidente in quell'anno in occasione della prima campagna elettorale di Donald Trump per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti D'America ed alla campagna referendaria sulla *Brexit* nel 2016<sup>16</sup>. Il tema è tuttavia esploso nel 2018 con il noto scandalo *Cambridge Analytica* in relazione al quale si è evidenziato come, attraverso l'analisi dei dati disponibili sulla rete, un'azienda privata è in grado di interferire incisivamente in una campagna elettorale alterandone la democraticità<sup>17</sup>.

Il tema della manipolazione dell'utente digitale e del condizionamento algoritmico si rivela altresì particolarmente significativo se si considera che le tecnologie informatiche veicolano al giorno d'oggi molto di più che il libero pensiero (che già da solo di per sé è, ovviamente, moltissimo): le enormi potenzialità comunicative offerte dallo sviluppo del mezzo informatico conducono spesso alla conclusione semplicistica per la quale la libertà principalmente coinvolta in profondi cambiamenti a seguito dell'evoluzione tecnologica sia la libertà di espressione. Nondimeno, atteso che la libertà di manifestazione del pensiero, certamente, con la dilatazione dell'uso del mezzo informatico e, soprattutto, con l'affermazione e la diffusione dei *social networks* ha posto le sfide più evidenti, è tuttavia chiaro che nell'approcciarsi all'analisi concernente le garanzie dei diritti e delle libertà nel c.d. "mondo dei bit" non bisogna confondere la libertà con il mezzo. Difatti, se è vero che «la libertà di nuovi spazi [virtuali] si prest[a] innanzitutto all'esercizio della

<sup>14</sup> B. RABAI, *I Big Data nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali*, in *Amministrare*, 3/2017, 407.

<sup>15</sup> Su cui cfr. B. CARAVITA, *Social Network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?*, Editoriale-23 gennaio 2019, *federalismi.it*, 2/2019. Cfr. inoltre A. POGGI, F. FABRIZZI, F. SAVASTANO, *Social Network, formazione del consenso, intelligenza artificiale. Itinerario di un percorso di ricerca di Beniamino Caravita*, Roma, 2023.

<sup>16</sup> Cfr. P. NORRIS, R. INGLEHART, *Cultural Backlash, Trump, Brexit and Authoritarian Populism*, Cambridge, 2019.

<sup>17</sup> Sul tema E. ASSANTE, *Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica*, in *federalismi.it*, Editoriale, 25 aprile 2018. D. MESSINA, *Il Regolamento (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda "Cambridge Analytica"*, in *federalismi.it*, 20/2018.

libertà di parola, consentendo a chiunque abbia accesso ad Internet di far circolare pensieri, opinioni, idee in modo più agevole rispetto al passato» è anche vero che «la diffusa convinzione che ogni attività umana posta in essere su internet rientri nell'ambito di tutela offerto dalla libertà di espressione ...[è] un assunto che merita una profonda rivisitazione, in quanto disconosce la pluralità delle attività umane che è possibile coltivare in rete e dunque la molteplicità dei fini cui l'utilizzo di internet si presta»; peraltro, «un'immedesimazione del mezzo con la libertà è operazione pericolosa [per]ch[è], garantendo copertura costituzionale in maniera omnicomprensiva e indiscriminata alle attività che prendono corpo in rete, finirebbe con lo squilibrare ab origine le operazioni di bilanciamento che si rendono necessarie per assicurare tutela a diritti diversi»<sup>18</sup>. Attraverso il mezzo telematico, dunque, si realizza molto di più che la dilatazione della possibilità di esprimere il proprio pensiero giacché il medesimo strumento costituisce anche il viatico attraverso cui è possibile potenziare la propria libertà di iniziativa economica, il diritto al lavoro ed all'istruzione così come il diritto alla partecipazione politica, all'informazione o alla comunicazione privata. Sul fronte opposto rispetto a quello dei diritti e delle libertà, risulta altrettanto evidente, come già evidenziato, il dato di fatto per cui il mezzo telematico rappresenta oltre che uno strumento di potenziamento dei diritti anche un contesto ove possono maturare nuove forme di minaccia agli stessi.

A tali considerazioni si deve aggiungere anche l'evidenza del progressivo uso dello strumento digitale in ambito politico secondo la declinazione tanto dell'*e-democracy* tanto dell'*e-government* giacché se da una parte i *social network* sono diventati nel tempo un'importante fonte di informazione politica oltre che un luogo fondamentale di dibattito pubblico (*e-democracy*) al contempo la tecnologia digitale e ha pervaso profondamente l'azione politica e amministrativa di numerosi paesi a livello mondiale che si avvalgono delle opportunità tecnologiche per svolgere (si auspica, meglio) le proprie funzioni tradizionali (*e-government*)<sup>19</sup>.

Il tema della libertà nel contesto digitale ha dunque nello scorrere degli anni evidenziato problemi pratici e risvolti che inizialmente non erano stati

<sup>18</sup> M. BASSINI, *Internet e libertà di espressione. Prospettive Costituzionali e Sovranazionali*, Roma, 2019, 163-165.

<sup>19</sup> Sulla differenza fra *e-government* ed *e-democracy* si rinvia a E. DE BLASIO, *E-democracy*, Milano, 2019. Si rinvia inoltre a P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Dir. Inform.*, 3/2003, 465 ss. Dello stesso A. cfr., *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, in *Dir. Pubbl.*, 1/2019, 71 ss.

valutati del tutto nella loro complessità e pervasività. La tecnologia digitale così come in effetti ogni esperienza tecnologica si è potenziata consentendo forme sempre più complesse di esercizio di diritti e di “attività vitale” in Internet e producendo, in tal modo, maggiori interconnessioni e relative problematiche.

## 2. Ritardo tecnologico e approccio rights-based: la disciplina sull'AI nel contesto europeo

Tanto negli Stati Uniti quanto nel contesto europeo la disciplina concernente l'agorà digitale si caratterizza per una prima lunga fase storica connotata da tratti tendenzialmente liberistici ove il tema maggiormente sentito era favorire la libera circolazione e la promozione dei servizi della società dell'informazione eliminando gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico. Tale impianto si rinviene tanto nell'esperienza statunitense - ove nel 1996 il Congresso adotta la notissima sezione 230 del *Title 47* dello *Us Code* (*Communication Decency Act*) che sanciva la completa deresponsabilizzazione degli *Internet provider* per i contenuti caricati da terzi attraverso la previsione della c.d. clausola del buon samaritano<sup>20</sup> - tanto nell'esperienza europea - ove la normativa di riferimento per anni è stata rappresentata dalla direttiva n. 2000/31/Ce<sup>21</sup> (la c.d. direttiva *e-commerce*) la quale, anch'essa, sanciva sostanzialmente il c.d. dogma della irresponsabilità degli intermediari digitali.

La progressiva evidenza delle peculiarità tecniche connesse al contesto informatico hanno tuttavia spinto a valutare la necessità di normare la dimensione tecnica del mezzo informatico e, dunque, a considerare l'esigenza di disciplinare l'attività algoritmica. L'attenzione del decisore politico si è dunque gradualmente spostata dalla mera garanzia della libertà di azione in Internet alla normazione di garanzia dell'utente digitale dalla manipolazione della sua identità e dalla c.d. coercizione algoritmica.

Nell'approccio a tale tema i contesti europeo e statunitense divergono. Ciò accade in relazione sia ad una diversa tradizione storica che li connota (liberista negli Usa e orientata al garantismo in Europa) sia in ragione di con-

<sup>20</sup> Sul tema cfr. ampiamente BASSINI, op. cit.

<sup>21</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)

siderazioni dal sapore maggiormente geopolitico<sup>22</sup>: difatti, giacché nella lista delle prime dieci società del mondo per capitalizzazione, 7 afferiscono al comparto tecnologico e sono tutte statunitensi (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla)<sup>23</sup>, risulta intuitivo comprendere le ragioni per cui «gli USA hanno una posizione di antica primazia tecnologica da difendere, ... mentre l'Europa ha tuttora un notevole problema di autonomia e sovranità tecnologica, aggravato dall'uscita del Regno Unito dall'Unione»<sup>24</sup>. Queste divergenze si riversano inevitabilmente sul piano degli obiettivi strategici delle politiche dei detti Paesi in relazione ai quali tendenzialmente Stati Uniti d'America accentuano il profilo delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale (AI) e conferiscono un'importanza significativa all'obiettivo di mantenere una *leadership* globale nello sviluppo e nell'impiego delle stesse, quale presupposto per la crescita economica e la supremazia militare. Diversamente, l'Unione Europea sembra orientata a definire «un *gold standard* globale per l'uso etico delle applicazioni di AI»<sup>25</sup> evidenziando un approccio maggiormente orientato alla precauzione<sup>26</sup>.

Non sorprende dunque il fatto che l'Unione europea sia pioniera, nell'ambito della disciplina sull'AI, in un'ottica di garanzia dei diritti fondamentali. Sin dal 2016, con il Regolamento generale della protezione dei dati (GDPR n. 2016/679)<sup>27</sup>, l'UE si propone infatti di affrontare il tema della protezione dei dati personali processati algoritmicamente e, dunque, se pur il GDPR non si presenta quale atto normativo volto a disciplinare specificamente l'AI esso, tuttavia, pone numerosi principi che possono rappresentare un utile argine ad un utilizzo sconsiderato della stessa.

A partire dal 2016 a livello europeo vengono pertanto introdotti e sviluppati concetti fondamentali e principi cardine quali: il diritto di contestare

<sup>22</sup> Su cui cfr. G. RESTA, *Cosa c'è di europeo nella proposta di regolamento Ue sull'Intelligenza artificiale?*, in *Dir. Inform.*, 2/2022, pp. 323 ss.

<sup>23</sup> <https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-capitalization/>.

<sup>24</sup> G. RESTA, op.cit., 325.

<sup>25</sup> Cfr ancora G. RESTA, op .cit., 326.

<sup>26</sup> Sul punto ancora G. RESTA, op. cit. Cfr. anche E.CHITI, B. MARCHETTI, *Divergenti? Le strategie di Unione Europea e Stati Uniti in materia di intelligenza artificiale*, in *Riv. Regolazione mercati*, 2/2020, 29-50; L. FLORIDI, *The European Legislation on AI: a Brief Analysis of its Philosophical Approach*, in *Phil. & Tech.*, vol. 34, 2021, 215 ss.

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 avente a oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

la decisione automatizzata<sup>28</sup>, il principio di non discriminazione algoritmica<sup>29</sup>, il principio di non esclusività<sup>30</sup>, il diritto ad accedere alla logica impiegata dall'algoritmo<sup>31</sup>.

In materia di trattamento automatizzato dei dati personali nel 2016 viene altresì adottata la Direttiva UE 680-2016<sup>32</sup> concernente il trattamento interamente o parzialmente automatizzato dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. La detta Direttiva ribadisce il più passaggi il Regolamento 2016/679: l'art. 11 comma 1 riproduce ad esempio il contenuto dell'Art. 22 GDPR in materia di decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, stabilendo che «una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato sia vietata, salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato» tra cui almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento. La previsione è rafforzata dal Considerando 38, in virtù del quale l'interessato «dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto di una decisione che valuta aspetti personali che lo concernono basata esclusivamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici negativi nei suoi confronti o incida significativamente sulla sua persona»; devono essere in ogni caso fornite garanzie adeguate tra cui il diritto a ottenere l'intervento umano, il diritto di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione raggiunta dopo tale valutazione e di impugnare la decisione. Viene previsto altresì che la discriminazione di persone fisiche sulla base di dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dovrebbe essere vietata. Infine, l'art. 29 comma 2 dispone che il titolare del trattamento attui una serie di misure volte ad impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (lett. d), a garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso

<sup>28</sup> Artt. 13, comma 2, lett. f); 14 comma 2, lett. g) Reg. (UE) 2016/679.

<sup>29</sup> Cons. 71 Reg. (UE) 2016/679.

<sup>30</sup> Art. 22 Reg. (UE) 2016/679.

<sup>31</sup> Art. 15, comma 1, lett. h) Reg. (UE) 2016/679.

<sup>32</sup> Adottata il 27 aprile 2016 dal Parlamento e dal Consiglio europeo; Direttiva recepita dall'ordinamento con italiano con il Decreto Legislativo 21.5.2018 n. 51.



solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (lett. e) ed infine a garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione») (lett. g).

Il tema della disciplina dell'AI è attualmente oggetto di una proposta di Regolamento UE sull'Intelligenza artificiale<sup>33</sup> il quale analogamente al GDPR, segue un approccio regolatorio orizzontale e non per singoli settori (o problemi) oggetto di disciplina. Oltre ad elencare tassativamente alcune pratiche di AI del tutto vietate<sup>34</sup> la proposta di Regolamento è caratterizzata da un approccio *risk based* individuando nell'allegato III al Regolamento i sistemi di AI considerati ad “alto rischio” e dunque sottoposti alla stringente normativa prevista nel regolamento stesso.

Il regolamento sull'AI, oltre a porre una serie di norme tecniche e di sorveglianza destinate ai produttori ed ai distributori di tali tecnologie sancisce, all'art. 29, anche degli obblighi in capo agli utenti della medesima AI classificata ad alto rischio quali ad esempio il corretto uso della stessa ed il monitoraggio e l'impegno alla segnalazione immediata in caso di incidenti o malfunzionamenti. La norma evidenzia la logica di cooperazione fra soggetti coinvolti nella tecnologia sottoposta a normativa che caratterizza tale disciplina<sup>35</sup> sottolineando, per certi versi, la fluidità dell'oggetto disciplinato e la necessità che ad esso, al di là delle regole imposte, ci si approcci con responsabilità.

Con risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'AI, sono state infine proposte delle raccomandazioni dettagliate per l'elaborazione di un Regolamento europeo sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale<sup>36</sup>. La proposta di Regolamento impone agli operatori di sistemi di AI ad alto rischio, di attivare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (per danni materiali ed imma-

<sup>33</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Legge sull'AI) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM/2021/206 final. Il testo è commentato da L. MILANO, *Il Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale*, (29 giugno 2022) reperibile all'url [www.altalex.com/documents/news/2022/06/29/regolamento-europeo-intelligenza-artificiale](http://www.altalex.com/documents/news/2022/06/29/regolamento-europeo-intelligenza-artificiale)

<sup>34</sup> Art. 5 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Legge sull'AI) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM/2021/206 final.

<sup>35</sup> L'osservazione è di L. MILANO, *Il Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale*, cit.

<sup>36</sup> Proposta di Regolamento A9-178/2020.

teriali) adeguata agli importi e all'entità del risarcimento stabiliti anch'essi dal regolamento. La proposta opera una differenziazione tra i sistemi di AI ad alto rischio, individuati da un apposito elenco allegato al regolamento, per i quali la responsabilità è oggettiva in causa di danni o pregiudizi, rispetto agli altri sistemi di AI (art. 8) dove la responsabilità assume il grado di colpa, sino a potere essere esclusa in caso di dimostrazione della non imputabilità in presenza di alcuni motivi individuati<sup>37</sup>.

### 3. Leadership nel mercato e problemi di sicurezza internazionale: normativa e giurisprudenza sulla raccomandazione algoritmica nell'esperienza USA

La diversa prospettiva statunitense nell'approccio alla disciplina dell'AI, orientata alle garanzie ed alla promozione della *leadership* economica del Paese piuttosto che ad un approccio cautelativo a garanzia dei diritti degli utenti, si evince sin dalla lettura dell'*Executive Order* n. 13859/2019, *Maintaining American Leadership in AI*, adottato dal Presidente Trump l'11 febbraio del 2019 sulla scorta del *White House Summit on AI for American Industry* del 2018<sup>38</sup>. L'*executive order* 13859, sottolineando il ruolo dell'America come *leader* globale nella tecnologia dell'intelligenza artificiale si compone di cinque direttive principali: - Investimenti federali intesi come una priorità delle agenzie federali che dovrebbero sviluppare i propri *budget* in funzione del sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico AI oltre che esplorare opportunità di collaborazione con il mondo accademico ed il settore privato; - Risorse federali: ovvero l'organizzazione delle risorse già in essere orientate alla valorizzazione dell'AI di conio statunitense; - Linee guida per la regolamentazione; - Investimenti nell'*expertise*; - Protezione dell'AI americana.

In diretta correlazione con quanto accade nel coevo periodo in Cina, ove nel 2017 il governo afferma ambiziosamente di voler diventare il *leader* mondiale nell'IA entro il 2030<sup>39</sup>, la presidenza Trump reagisce con vigore inaugu-

<sup>37</sup> La proposta è commentata da A. MASTROMATTEO, B. SANTACROCE, *Responsabilità civile per i danni dell'intelligenza artificiale: la proposta del Parlamento Ue* (5 gennaio 2021) reperibile all'url [www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/la-responsabilita-civile-per-lintelligenza-artificiale-le-proposte-europee/](http://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/la-responsabilita-civile-per-lintelligenza-artificiale-le-proposte-europee/).

<sup>38</sup> Su cui cfr. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/>.

<sup>39</sup> *State Council: New Generation of Artificial Intelligence Development Plan. State Council Document No. 35 (2017)*. Cfr. M. S. RESHETNIKOVA, *Future China: AI Leader in 2030?*, Conference: Research and Innovation Forum, Rii Forum 2021, reperibile all'url [www.researchgate.net/publication/357737833\\_Future\\_China\\_AI\\_Leader\\_in\\_2030](http://www.researchgate.net/publication/357737833_Future_China_AI_Leader_in_2030).

rando una strategia regolatoria fortemente promozionale e allo stesso tempo di protezione del mercato statunitense in ambito tecnologico e specificatamente sull'AI. Tale strategia, orientata dunque non alla considerazione delle problematiche connesse alla tutela dei diritti individuali nell'interazione umana con l'Intelligenza artificiale, quanto volta a garantire la supremazia tecnologica americana e la sicurezza nazionale si evidenzia anche in alcune scelte del Congresso statunitense assunte nel medesimo periodo: il 13 agosto 2018 la sezione 1051 del *John S. McCain National Defense authorization Act for fiscal year 2019*<sup>40</sup> ha istituito la *National Security Commission* quale Commissione indipendente con l'obiettivo di «considerare i metodi e i mezzi necessari per avanzare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'apprendimento automatico e delle tecnologie associate per affrontare in modo completo le esigenze di sicurezza e difesa nazionale degli Stati Uniti»; nel 2020 viene altresì proposto *National AI Initiative Act*<sup>41</sup>, atto normativo di pianificazione delle attività federali a sostegno della ricerca sull' AI statunitense.

Il Congresso ha dunque scelto di confermare l'approccio politico all'AI impresso dalla Presidenza Trump mentre altre prospettive maggiormente orientate a considerare i rischi che tali tecnologie rappresentano per gli utenti che le utilizzano e della responsabilità delle grandi aziende *Tech* in relazione all'attività di *algorithmic recommendation*, pur riscuotendo un consenso *bipartisan*, non sono riusciti a concretizzarsi nell'emanazione di atti normativi<sup>42</sup>.

Il tema della responsabilità del *provider* collegato alla raccomandazione algoritmica è stato affrontato nell'esperienza statunitense anche nelle aule giudiziarie ove, nondimeno, sembra essersi esaurito nel maggio del 2023 in una decisione assunta dalla Corte suprema federale.

La vicenda giurisprudenziale da cui il dibattito sul tema ha preso le mosse è il caso *Force v. Facebook, Inc.*<sup>43</sup>, una decisione del Secondo Circuito, in cui la Corte, richiamandosi e ribadendo la nota differenziazione fra *content* e

<sup>40</sup> PL 115-232.

<sup>41</sup> In vigore dal primo gennaio 2021.

<sup>42</sup> Fra le proposte figura ad esempio l'*Algorithmic Accountability Act* (S. 3572). La proposta di legge era finalizzata ad attribuire alla *Federal Trade Commission* il potere di effettuare delle valutazioni sugli algoritmi usati dalle grandi aziende *Tech*. Al Congresso peraltro sono stati presentati anche altri progetti normativi sul medesimo tema (l'*Algorithmic Justice and Online Transparency Act*, S. 1896; il *Protecting Americans from Dangerous Algorithmic Act*, H.R. 2154).

<sup>43</sup> *Force v. Facebook, Inc.*, 934 F.3d 53 (2nd Cir. 2019).

*service provider* ha stabilito che la sez. 230 garantisce un *social network* dai ricorsi per risarcimento civile in relazione a vicende che riguardano il sostegno materiale al terrorismo. Ciò veniva deciso nonostante quanto affermato dai ricorrenti i quali sostenevano che la decisione algoritmica costituisse un elemento da prendere in considerazione per valutare se un *provider* apparentemente neutro non fosse, in effetti, un reale produttore di contenuti. Nella decisione ha tuttavia dissentito il giudice Robert Katzman il quale ha posto in evidenza come, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, la decisione algoritmica ed i suoi effetti hanno trasformato il ruolo dei *providers* riducendone la neutralità. Il giudice dissenziente ha considerato difatti che sia necessario, nell'interpretazione e nell'applicazione della sez. 230, distinguere fra la irresponsabilità del *provider*, nonostante l'attività di moderazione, per i contenuti caricati da terzi, rispetto alla responsabilità dello stesso allorché, attraverso l'attività algoritmica, vada a "potenziare" un pensiero diffondendolo e collegandolo ad una rete di sostenitori e dunque creando connessioni fra utenti delle quali è responsabile. La Corte non ha tuttavia condiviso l'opinione del giudice Katzman ritenendo che la neutralità dell'algoritmo nelle sue decisioni di creazione dei rapporti sul *web* ne sani gli effetti.

Il tema della necessità di escludere la decisione algoritmica (determinata, in ultima analisi, dalla programmazione del *provider*) dalle garanzie della sez. 230 è ripreso nello *statement* del giudice Clarence Thomas nel diniego al *Writ of certiorari* al caso *Malwarebytes, Inc. v. Enigma Software Group Usa LLC*<sup>44</sup>, una vicenda giudiziaria nella quale figuravano come controparti due aziende produttrici di *software* per l'esclusione di materiale indesiderato: la *Malwarebytes* aveva perfezionato il suo programma per impedire che ai propri utenti pervenissero prodotti della società concorrente *Enigma* qualificandoli, nella definizione algoritmica, come prodotti indesiderati. Pur condividendo il diniego del *certiorari* disposto dalla Corte suprema, il giudice Thomas ha tratto spunto da tale vicenda per evidenziare come la portata della sez. 230 necessiti di essere rivista ed ha richiamato, nella sua argomentazione sul punto, anche l'opinione in dissenso del giudice Katzman nel caso *Force v. Facebook*.

Il tema della responsabilità del *provider* in relazione alla decisione algoritmica, oggetto di diverse decisioni delle Corti federali di distretto o di circuito<sup>45</sup>, è stato oggetto di un recente ricorso alla Corte suprema e la relativa

<sup>44</sup> *Malwarebytes, Inc. v. Enigma Software Group Usa LLC*, 592 U. S. \_\_\_\_ (2020).

<sup>45</sup> Fra i casi più noti figura la sentenza *Dyroff v. Ultimate Software Grp., Inc.*, 934 F.3d 1093 (9th Cir. 2019) ove il Nono Circuito ha considerato la sez. 230 sufficientemente ampia

decisione era attesa quale possibile momento di importante svolta nel regime di responsabilità delle aziende e dei portali digitali. Ciò nella pratica non è avvenuto giacché nella decisione *Gonzales v. Google*<sup>46</sup>, assunta *per curiam* il 18 maggio 2023, e vergata materialmente dal giudice Thomas, la Corte suprema ha in effetti annullato e rinviato al Nono circuito la decisione facendo riferimento ad un altro caso congiunto *Twitter, Inc. v. Taamneh*<sup>47</sup> ove lo stesso Thomas, per la Corte, ha chiarito come la raccomandazione algoritmica non possa essere considerata attualmente ragione sufficiente per fondare una responsabilità civile del *provider*.

La vicenda sottostante al caso *Gonzales v. Google* riguardava il grave atto terroristico verificatosi a Parigi nel Novembre del 2015. In quella circostanza perse la vita (fra i molti altri) una giovane donna americana la cui famiglia ha intentato una causa civile contro *Google* sostenendo che *Youtube* (società ad essa collegata), attraverso la diffusione algoritmicamente mirata dei suoi video aveva favorito il reclutamento dei terroristi e la costituzione della loro rete<sup>48</sup>. Il tribunale distrettuale si è pronunciato a favore di *Google* facendo perno sulla sez. 230 e tale decisione è stata confermata dal Nono circuito; tuttavia, la Corte suprema ha concesso il *certiorari* animando il dibattito circa l'idea per la quale le grandi aziende digitali non possano più continuare ad essere considerate figure neutrali ai discorsi che circolano in rete giacché risulterebbe oramai evidente come le stesse siano guidate dal maggiore vantaggio economico che risiede nell'acquisizione dei dati e nella circolazione stessa di alcune informazioni<sup>49</sup>.

Molti dei numerosi *amicus curiae* depositati in attesa della decisione, pur evidenziando la necessità di una rivalutazione dei contorni della sezione 230, hanno rilevato la necessità che la questione della responsabilità del *provider*

da garantire un sito si dibattuto anonimo su tematiche varie ("*Experience Project*") accusato di aver favorito attraverso il suo sistema di segnalazione algoritmica l'incontro materiale fra un tossicodipendente ed uno spacciatore.

<sup>46</sup> 598 U. S. \_ (2023). Docket No. 21-1333; May 18, 2023.

<sup>47</sup> 598 U. S. \_ (2023). No. 21-1496. Argued February 22, 2023—Decided May 18, 2023.

<sup>48</sup> Il ricorso era fondato sull' *Anti Terrorism Act* il quale consente ai cittadini statunitensi di esigere un risarcimento per danni sofferti «*by reason of an act of international terrorism*» 18 U.S.C. § 2333(a), e estende la responsabilità ad «any person who aids and abets, by knowingly providing substantial assistance» ad una persona che commette un atto di terrorismo internazionale, 18 U.S.C. § 2333(d).

<sup>49</sup> Cfr. M. BARBERA, *Discriminazioni algoritmiche e forme di discriminazione Labour and Law Issue*, vol. 7, 1/2021. S. TOMMASI, *Algoritmi e nuove forme di discriminazione: uno sguardo al diritto europeo*, in *Rev. de Direito Brasileira*, vol. 27, 10/2020, 112 ss.

venga nondimeno affrontata in sede legislativa e non giurisdizionale e tuttavia, come già evidenziato, progetti normativi concernenti tali temi non sono riusciti a superare sino ad ora il vaglio del Congresso<sup>50</sup>.

Come già anticipato, il *certiorari* nel caso *Gonzales v. Google* è stato concesso insieme ad un altro caso collegato a fatti terroristici ovvero *Twitter, Inc. v. Taamneh*. La vicenda sottostante a tale decisione riguardava la morte di un cittadino giordano Nawras Alassaf, nel 2017, durante un attacco terroristico ad Istanbul. I parenti statunitensi del ragazzo avevano citato in giudizio Twitter, Google e Facebook sostenendo che le dette compagnie digitali fossero in parte responsabili dell'accaduto. In questa vicenda processuale il parametro di valutazione non era tuttavia la sez. 230 ma l'*Anti-Terrorism Act*<sup>51</sup> in base al quale i cittadini degli Stati Uniti che maturano un danno «a causa di un atto di terrorismo internazionale» possono chiedere il risarcimento citando in giudizio i singoli terroristi e le organizzazioni che hanno effettuato direttamente l'attacco ed anche, in base alla §2333(d)(2), «qualsiasi persona che aiuti e favorisca, fornendo consapevolmente un'assistenza sostanziale, o che cospiri con la persona che ha commesso un tale atto di terrorismo internazionale».

La Corte suprema tuttavia non ha condiviso la tesi dei ricorrenti sostenendo che la raccomandazione algoritmica posta in essere dalle piattaforme imputate fosse “neutrale” ovvero svolgesse una funzione di *matching* fra contenuti associabili uguale per tutti (dunque non favorendo in particolare l'ISIS ed i suoi adepti). Il giudice Thomas ha peraltro evidenziato come in molti casi qualcuno può sfruttare a fini “terroristici” una tecnologia, ad esempio la rete telefonica, e questo non rende le aziende che forniscono questi servizi responsabili civilmente di tali azioni<sup>52</sup>.

Con tali decisioni la Corte sembra dunque essersi sostanzialmente tirata indietro dall'imprimere per via giudiziaria una nuova evoluzione al tema della responsabilità del *provider* nel contesto statunitense confermando in parte le numerose sollecitazioni provenienti da diversi *amicus curiae* che pur riconoscendo la problematica collegata alla limitatezza dell'attuale disciplina sul-

<sup>50</sup> In effetti nel 2022 è stato presentato un progetto normativo al Congresso: l'*Algorithmic Accountability Act* (S. 3572). La proposta di legge era finalizzata ad attribuire alla *Federal Trade Commission* il potere di effettuare delle valutazioni sugli algoritmi usati dalle grandi aziende *Tech*. Al Congresso peraltro sono stati presentati anche altri progetti normativi sul medesimo tema (l'*Algorithmic Justice and Online Transparency Act*, S. 1896; il *Protecting Americans from Dangerous Algorithmic Act*, H.R. 2154)

<sup>51</sup> 18 USC § 2333.

<sup>52</sup> Cfr. Parte IV sez. A, *Justice Thomas Opinion*.

la responsabilità civile delle piattaforme elettroniche ritiene che il tema debba essere trattato ed eventualmente sottoposto a modifiche da parte del Congresso.

In tema di AI, una diversa sensibilità politica della Presidenza Biden rispetto alla precedente amministrazione Trump<sup>53</sup> si manifesta alla fine del 2023 attraverso l'adozione (il 30 ottobre) di un *Executive Order* intitolato “*Executive Order in the safe, Secure, and trustworthy development and the use of artificial intelligence*”<sup>54</sup>.

Il detto *Executive Order*, in consonanza con un'impostazione maggiormente orientata alla tutela dei diritti individuali, pone una serie di nuovi obiettivi strategici per la normazione dell'AI fra i quali spiccano: 1- Richiedere che gli sviluppatori dei sistemi di intelligenza artificiale più potenti condividano i risultati dei test di sicurezza ed altre informazioni critiche con il governo degli Stati Uniti. 2 - Sviluppare standard, strumenti e test per garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri, protetti e affidabili. 3 - Proteggersi dai rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale in merito alla progettazione di materiali biologici pericolosi sviluppando nuovi e forti standard per lo screening della sintesi biologica. 4 - Proteggere gli americani dalle frodi e dagli inganni legati all'intelligenza artificiale stabilendo standard e buone pratiche per rilevare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e autenticare i contenuti ufficiali. 5 - Stabilire un programma avanzato di sicurezza informatica per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per individuare e correggere la vulnerabilità nel software critico. 6- Ordinare lo sviluppo di un memorandum sulla sicurezza nazionale che diriga ulteriori azioni su intelligenza artificiale e sicurezza.

Altri aspetti cui l'*Executive order* del 2023 dedica particolare importanza concernono i temi della privacy degli americani nell'utilizzo dei sistemi AI oltre che la messa a punto di scelte politiche e normative orientate alla promozione dell'equità e dei diritti civili del popolo statunitense con particolare riguardo alla lotta alla discriminazione algoritmica.

È evidente, dunque, un tendenziale cambio di rotta nell'approccio strategico alla materia che non conduce tuttavia l'esperienza statunitense sui medesimi assetti europei giacché l'attenzione per i diritti cui fa riferimento il

<sup>53</sup> Tale approccio si evince già nel navigare sul sito internet della Presidenza Biden dedicato all'AI ovvero <https://ai.gov/>.

<sup>54</sup> L'*Executive order* citato è reperibile al seguente url: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>.

più recente Executive Order americano riguarda solo i diritti del popolo americano e non invece, come nell'esperienza europea, i diritti individuali più latamente intesi (a prescindere dunque dalla nazionalità dell'utente).

#### 4. *La disciplina sull'AI fra garantismo europeo e liberal protezionismo statunitense*

L'approccio alla disciplina del diritto digitale ha suscitato da sempre un profondo dibattito caratterizzato da profonde diversità di vedute

La dottrina giuridica si è interrogata, inizialmente, e per lungo tempo, sulla stessa praticabilità dell'estensione al mondo telematico del diritto territoriale vigente nel mondo reale e, dunque, sul c.d. "statuto costituzionale di Internet"<sup>55</sup>. Tale questione dottrinale ha subito un'evoluzione storica, oramai ventennale, nel corso della quale da un primo approccio improntato all'idea della completa autonomia di Internet rispetto al mondo reale<sup>56</sup>, si è approdati – grazie probabilmente al contributo rilevante della giurisprudenza di alcune Corti<sup>57</sup> –, alla concezione piena della vigenza del diritto territoriale anche nel contesto telematico<sup>58</sup>. Parallelamente a tale tipologia di dibattito, la dottrina ha sviluppato un secondo filone di dissertazione concernente la sussistenza o meno di una dignità scientifica da riconoscersi allo studio delle dinamiche di *governance* e delle relazioni che si sviluppano nella rete *web*. Ciò a partire dalla provocazione di Frank Easterbrook (allora giudice della Corte di Ap-

<sup>55</sup> L'espressione è di M. BASSINI, op. cit.

<sup>56</sup> Concezione cui si legava, per alcuni studiosi, un'idea anarchica del medesimo contesto e per altri, all'opposto, la convinzione di possibili forme di autoregolazione del *web* ad opera dei soggetti che lo animavano e lo popolavano. Fra gli studiosi patrocinanti della concezione autonoma e anarchica del mondo digitale si richiama innanzitutto JOHN PERRY BARLOW il quale con la sua *Declaration of Independence of the Cyberspace* del 1996 (in [www.eff.org](http://www.eff.org), 8 febbraio 1996) incarnava, sotto un profilo dottrinale, quelle posizioni ultralibertarie che si sono affermate nei primi anni di affermazione della rete *web* per le quali lo spazio digitale era, e doveva rimanere ad ogni costo, un (non) luogo di assoluta sfrenata libertà individuale. Fra i sostenitori della *self regulation* del mondo digitale figurano DAVID JOHNSON e DAVID POST i quali, in diversi scritti, (il più noto è: *Law and Borders. The Rise of Law in Cyberspace*, in *Stanford Law Review*, vol. 48, n. 5, 1996, 1367 ss.) contestano la possibilità di regolazione statale per il mondo digitale e sostengono l'autosufficienza regolatoria delle comunità digitali.

<sup>57</sup> Sul punto cfr. O. POLLICINO, *Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2013; ID. *Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale e contesto valoriale: una indagine transatlantica*, in *Media Laws*, 2/2018, 39 ss.

<sup>58</sup> Sul punto ampiamente M. BASSINI, op. cit.



pello degli Stati Uniti per il Settimo Circuito) il quale, nel 1996, in una conferenza sul tema *Law of Cyberspace* organizzata dall'Università di Chicago, contestò l'idea che il diritto digitale possedesse una sua intrinseca autonomia sostenendo che i suoi fenomeni dovessero essere studiati e analizzati attraverso il prisma delle regole generali<sup>59</sup>. Sul fronte opposto si schierò con decisione Lawrence Lessing al quale, dunque, fa capo quel filone di pensiero che, riconoscendo alla dimensione digitale delle specificità irriducibili, riteneva che le caratteristiche del *web* imponessero una seria valutazione circa la possibilità delle categorie giuridiche tradizionali di permearne i confini e quindi di soddisfare pienamente le esigenze di regolazione e tutela che anche da tale (non)luogo promanano<sup>60</sup>.

Ancora, in relazione al delicato tema della libertà di espressione nell'*agorà* digitale, mentre negli Stati Uniti, a partire dalla nota decisione *Reno v. ACLU*<sup>61</sup>, la Corte suprema ha sancito una tutela piena del mezzo informatico attraverso le garanzie offerte dal I emendamento, nell'esperienza europea la giurisprudenza Cedu ha tentato di bilanciare il diritto alla libertà di espressione *on line* con le esigenze di tutela della dignità umana<sup>62</sup>.

Così come si sono registrate divergenze negli approcci e nella selezione delle priorità negli ambiti detti, anche in tema di disciplina della tecnologia AI risulta evidente una divaricazione attualmente sussistente fra le priorità perseguite nel contesto statunitense e gli obiettivi preposti alla normazione europea. Tale divergenza riflette certamente l'assetto economico imprendito-

<sup>59</sup> Cfr. F.H. EASTERBROOK, *Cyberspace and the Law of the Horse*, in *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1996, 1996, 207-208.

<sup>60</sup> Per una ricostruzione ed un'analisi critica di tale secondo filone di dibattito si rinvia ancora a M. BASSINI, op. cit., spec. 31 e ss.

<sup>61</sup> *Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 US 844 (1997).

<sup>62</sup> La giurisprudenza di Strasburgo riconosce l'importanza positiva della diffusione *on line* dell'informazione (Corte Edu [GC], *Delfi AS c. Estonia*, ric. n. 64569/09, 16 giugno 2015, § 133) e tuttavia la detta concezione espansiva dell'interpretazione dell'art. 10 CEDU risulta ridimensionata con riferimento alle presunte violazioni al medesimo articolo commesse attraverso Internet. Ciò in considerazione del maggior rischio di lesione dei diritti e delle libertà fondamentali determinato dalle tecnologie digitali rispetto a quello connesso all'utilizzo di mezzi di comunicazione tradizionali e, quindi, della necessità di una loro più accurata protezione. Cfr. anche Corte Edu, *Comitato editoriale di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, ric. n. 33014/05, 5 maggio 2011 e *Beizaras e Levickas c. Lituania* (dec. n. 41288/15Corte Edu (seconda sezione), 14 gennaio 2020. Sul punto si rinvia a C. CARUSO, *L'hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 4/2017, 963 ss.; M. OROFINO, *La libertà di espressione tra Costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Torino, 2014.

riale nell'ambito di tale tecnologia che caratterizza i due ambiti territoriali (una condizioni di *leadership* statunitense e di parziale ritardo tecnologico europeo) e tuttavia la medesima differenziazione si iscrive anche in una diversità culturale che connota Stati Uniti ed Europa che viene ribadita anche in tale circostanza: una maggiore attenzione del decisore politico europeo per i diritti individuali e dunque una sorta di antropocentrismo legislativo che sembra invece lontano dall'approccio statunitense maggiormente orientato al rendimento economico del Paese, scelta in funzione della quale gli Stati Uniti si caratterizzano in questo ambito, come in effetti in tante altre occasioni, per un approccio liberal-protezionista.